Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 19 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Ettore Materia;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Vincenzo Vicari è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Ettore Materia.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1973
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 173

(10961)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Veneto »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Giuseppe Tristano;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Francesco Basso è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto, in sostituzione del dott. Giuseppe Tristano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1973
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 274

(10964)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Corrado Casella;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Alfonso Lobefalo è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Corrado Casella.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 267

(10963)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Vittorio Mirto;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Lorenzo Milella è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del dott. Vittorio Mirto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 270

(10965)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Francesco Berlingieri;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Ugo Messina è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria, in sostituzione del dott. Francesco Berlingieri.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 272

(10967)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Silvino Covelli, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Giordano, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della Commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Silvino Covelli.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 276

(10958)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1973.

Nomina del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Corrado Arciello, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione « Calabria »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Domenico Miccli è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria, in sostituzione del dott. Corrado Arciello, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1973
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 278

(10962)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le qualifiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, con espressa riserva di provvedere, con separati provvedimenti, per il personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici;

Ritenuto di sciogliere la suddetta riserva per il personale della carriera esecutiva, procedendo, a norma e con le modalità di cui all'art. 132, comma quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla istituzione del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'Amministrazione centrale del tesoro e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del ruolo del personale amministrativo della stessa carriera;

Considerato che dei contingenti di personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dalla Amministrazione centrale del tesoro, di cui all'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, soltanto 123 unità, appartenenti al ruolo della carriera esecutiva della stessa amministrazione centrale, svolgevano, alla data del 1° luglio 1970, le mansioni previste dal citato art. 132, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1970, le dotazioni organiche delle qualifiche dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, già stabilite con il decreto interministeriale indicato nelle premesse, sono rideterminate come appresso:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
	A) *Ruolo del personale amministrativo*:	
245	Coadiutore superiore	268
213 183	Coadiutore principale	1.205 (*a*)
163 133 120	Coadiutore e coadiutore dattilografo	1.204
	Totale	2.677

(*a*) Dei quali 1 per la qualifica di assistente alla vigilanza.

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
	B) *Ruolo del personale tecnico*:	
245	Coadiutore meccanografo superiore	13
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	110
	Totale	123

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1973
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 180

(10987)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Gielle di Signa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Calzaturificio Gielle di Signa (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Gielle di Signa (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11060)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società vetreria italiana Balzaretti Modigliani S.p.a., stabilimento di Besana Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società vetreria italiana Balzaretti Modigliani S.p.a., stabilimento di Besana Brianza (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società vetreria italiana Balzaretti Modigliani S.p.a., stabilimento di Besana Brianza (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11057)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture riunite di Arona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Manifatture riunite di Arona (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture riunite di Arona (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11059)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sabea - Società alimentari bevande e affini di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Sabea - Società alimentari bevande e affini di Catania, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro della Sicilia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sabea - Società alimentari bevande e affini di Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11061)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione e conversione aziendale dello stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Montedison ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale presso lo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale dello stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11062)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare del Cassinate, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassino, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Frosinone, nonchè nel territorio del comune di San Pietro Infine, in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare del Cassinate, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cassino (Frosinone);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare del Cassinate, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cassino (Frosinone), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Acquafondata, Aquino, Ausonia, Belmonte Castello, Casalattico, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colle S. Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Gallinaro, Picinisco, Piedimonte S. Germano, Pignataro Interamna, San Biagio Saracinisco, S. Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, San Giorgio al Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, San Vittore del Lazio, Settefrati, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso, ed in località Roccasecca Scalo, frazione del comune di Roccasecca, tutti in provincia di Frosinone; nonchè nel territorio del comune di San Pietro Infine, in provincia di Caserta.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Cassinate.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10990)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1973.

Autorizzazione al Banco San Marco, società per azioni con sede in Venezia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 novembre 1965, con il quale il Banco San Marco, società per azioni con sede in Venezia, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni fissate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Venezia, San Donà di Piave, Chioggia e Jesolo, tutti in provincia di Venezia;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco San Marco, società per azioni con sede in Venezia, con il decreto in data 30 novembre 1965, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Eraclea, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e Quarto d'Altino, in provincia di Venezia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa, potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco San Marco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10992)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Fiera agricola dell'Arco Alpino », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Fiera agricola dell'Arco Alpino », che avrà luogo a Bolzano, dal 19 al 22 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 settembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(11095)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1973, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 156, sono stati dichiarati inammissibili — su conforme parere del Consiglio di Stato — i ricorsi straordinari proposti dal dott. Gabriele Longo e dal dott. Fioravanti Geremia, rispettivamente in data 18 maggio e 22 aprile 1972, avverso provvedimenti di esclusione da concorsi a posti di referendario della Corte dei conti.

(10996)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti INTELSAT, adottato a Washington il 20 agosto 1971.

Il 4 giugno 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 23 marzo 1973, n. 163, è stato effettuato, presso l'ufficio trattati del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, in Washington, il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo relativo alla Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti INTELSAT, adottato Washington il 20 agosto 1971.

In conformità al comma *b*) dell'art. XX l'accordo è entrato in vigore per l'Italia il 4 giugno 1973.

(11069)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 14 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Roma	Palermo	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	566,50	566,50	567 —	566,50	565 —	566,40	566,48	566,50	566,50	566,50
Dollaro canadese . .	561,40	561,40	562 —	561,40	560,25	561,40	561,38	561,40	561,40	561,40
Franco svizzero . .	186,90	186,90	187,74	186,90	186,65	186,95	186,87	186,90	186,90	186,90
Corona danese .	98,94	98,94	99,25	98,94	98,35	98,82	98,95	98,94	98,94	98,94
Corona norvegese .	101,80	101,80	102 —	101,80	101,50	101,65	101,78	101,80	101,80	101,80
Corona svedese .	134,25	134,25	134,30	134,25	133,70	134,15	134,20	134,25	134,25	134,25
Fiorino olandese .	212,92	212,92	213,25	212,92	212 —	212,375	212,90	212,92	212,92	212,92
Franco belga . .	15,2085	15,2085	15,1650	15,2085	15,12	15,20	15,20	15,2085	15,20	15,20
Franco francese . .	131,91	131,91	132,40	131,91	131,50	132,05	131,90	131,91	131,91	131,90
Lira sterlina .	1366,20	1366,20	1368,80	1366,20	1363 —	1365,40	1366,18	1366,20	1366,20	1366,20
Marco germanico .	232,13	232,13	232,90	232,13	231,40	232,15	232,10	232,13	232,13	232,13
Scellino austriaco .	31,425	31,425	31,35	31,425	31,21	31,34	31,40	31,425	31,42	31,42
Escudo portoghese .	24,26	24,26	24,25	24,26	24,10	24,20	24,25	24,26	24,26	24,26
Peseta spagnola .	9,99	9,99	9,9350	9,99	9,95	9,99	9,95	9,99	9,99	9,99
Yen giapponese	2,1375	2,1375	2,1725	2,1375	2,13	2,14	2,10	2,1375	2,13	2,13

Media dei titoli del 14 settembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,875
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	91,10
» 5 % (Ricostruzione) . . .	95,35
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	94,725
» 5 % (Città di Trieste)	95,65
» 5 % (Beni esteri)	93,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	94,55
» 5,50 % » » 1968-83	93.725
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85 .	98,475
» 6 % » » 1971-86 . .	97,675
» 6 % » » 1972-87 .	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977).	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978).	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979).	101,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980). .	101,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	566,45
Dollaro canadese	561,40
Franco svizzero	186,925
Corona danese	98,88
Corona norvegese	101,725
Corona svedese	134,20
Fiorino olandese	212,835
Franco belga	15,204
Franco francese	131,98
Lira sterlina	1365,80
Marco germanico	232,14
Scellino austriaco . .	31,382
Escudo portoghese	24,23
Peseta spagnola	9,99
Yen giapponese	2,139

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 12 settembre 1970 al 2 ottobre 1970 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1578/70, n. 1579/70, n. 1747/70, n. 1853/70 e n. 1965/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	64,53
	III. superiore a 45%	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%:	
	(aa) denaturati (1)	2,75
	(bb) altri	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	54,50
	2. superiore a 45%	62,50
	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (*segue*)	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex. 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39% . . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):	
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	75,00
	- le altre destinazioni	94,00
	(II) uguale o superiore a 82%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- le altre destinazioni	125,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (*segue*)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- le altre destinazioni	125,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	152,00
	(III) superiore a 99,5%	156,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	36,00
	- la zona F (8)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	b) superiore a 36%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:	
	(aa) inferiore a 3 mesi:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	63,25
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8) . .	18,00
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8) . .	18,00
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona F	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) **grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso**	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,45 per il periodo dal 12 settembre 1970 al 30 settembre 1970, per L. 73,05 per il periodo dal 1° ottobre 1970 al 2 ottobre 1970.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,45 per il periodo dal 12 settembre 1970 al 30 settembre 1970, per L. 73,05 per il periodo dal 1° ottobre 1970 al 2 ottobre 1970.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(10786)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sul riordinamento delle ex carriere speciali;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Sulla proposta del presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, salva l'applicazione dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo debbono essere presentate al segretario generale del Consiglio di Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici uffici di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale del Consiglio di Stato oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di un colloquio.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27 e 28 novembre 1973 alle ore 8,30.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 terzo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1973

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 312

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo).

2) Contabilità generale dello Stato e nozioni di scienza delle finanze e diritto finanziario.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile;

b) nozioni di economia politica;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Stato e degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Roma, addì 19 giugno 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo
(possibilmente dattiloscritta)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale - Piazza Capo di Ferro, 13 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . in . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Consiglio di Stato, indetto con decreto presidenziale del 19 giugno 1973.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente:

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma,

Firma

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . (5).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11077)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1970 relativo alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta la necessità di sostituire il segretario di detta commissione, dott. Paolo Maria Tonini, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 223, che approva le norme di attuazione del precedente;

Decreta:

Il dott. Giovanni Maria Bonadonna, aggiunto giudiziario addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, in sostituzione del dott. Paolo Maria Tonini.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 334

(11038)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di capo servizio sanitario del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione commissariale n. 2489 del 10 settembre 1973, nonchè la deliberazione del consiglio centrale n. 202 del 12 marzo 1970 approvata dai Ministri per la sanità e per il tesoro per la parte relativa al programma d'esame ed alle modalità di svolgimento del concorso;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di capo del servizio sanitario del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia conseguita da almeno quindici anni alla data di cui al successivo art. 4 ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica o in clinica ostetrico-ginecologica o in clinica dermosifilopatica o in clinica neuropsichiatrica infantile;

c) avere svolto nei quindici anni di cui alla lettera *a*) attività professionale nella materia inerente alle funzioni annesse al posto da conferire o servizio di ruolo con attribuzioni similari presso le Amministrazioni statali o Enti pubblici;

d) essere di età non superiore ai 55 anni, comprensiva, ove ricorrano, delle elevazioni consentite dalla legge.

Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

e) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono comunque essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza della O.N.M.I. - Lungotevere Ripa n. 1 - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica o in clinica ostetrico-ginecologica o in clinica dermosifilopatica o in clinica neuropsichiatrica infantile;

il possesso di un'anzianità di laurea di almeno quindici anni congiunta ad attività professionale nella materia inerente alle funzioni annesse al posto da conferire o servizio di ruolo con attribuzioni similari presso le Amministrazioni statali o Enti pubblici;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande, dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera, o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare un attestato, da cui risulti lo svolgimento durante almeno quindici anni di attività professionale, nonchè, agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte ed una orale;

a) una prova scritta riguarderà un capitolo di fisiologia e di patologia del bambino (comprese alcune branche specialistiche della pediatria: ortopedia, ematologia, endocrinologia);

b) una prova scritta riguarderà la medicina sociale e preventiva della madre e del bambino;

c) la prova orale riguarderà:

le materie delle prove scritte;

la profilassi preconcezionale, prenatale e post-natale;

l'igiene generale e speciale;

la genetica e la statistica sanitaria;

l'educazione fisica del bambino;

l'ordinamento sanitario dello Stato;

la legislazione sanitaria;

l'ordinamento dell'O.N.M.I. e strumenti di propaganda e di educazione sanitaria (libretto sanitario infantile, tessera sanitaria materna);

legislazione sociale.

Le prove scritte non si intenderanno superate se il candidato non riporterà una media di almeno 8/10 e non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà almeno il punteggio di 7/10.

Per i titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli alla media di quelli riportati nelle prove scritte e a quello conseguito nella prova orale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati, che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa n. 1 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il posto messo a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire detto posto, ove il medesimo si rendesse successivamente vacante.

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinunzia o per decadenza del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, ad altra nomina, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione del commissario straordinario dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 55, comprensiva, ove ricorrano, delle elevazioni consentite dalla legge;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione o di libera docenza in clinica pediatrica o in clinica ostetrico-ginecologica o in clinica dermosifilopatica o in clinica neuropsichiatrica infantile, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato capo del servizio sanitario in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della corrispondente qualifica della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole il vincitore conseguirà la nomina in ruolo con la qualifica di capo del servizio sanitario del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 3.318.100 annue, oltre le indennità di legge).

Il vincitore, invece, che fosse ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato.

Art. 13.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 11 settembre 1973

Il commissario straordinario
GARACI

Il direttore generale
CALIENTO

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. -
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, al posto di capo del servizio sanitario in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), indetto l'11 settembre 1973.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a il . . ,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (1);

d) non ha riportato condanne penali (2);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . il . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

g) ha conseguito la specializzazione o l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica o in clinica ostetrico-ginecologica o in clinica dermosifilopatica o in clinica neuropsichiatrica infantile presso l'Università di . . . .;

h) è in possesso di un'anzianità di laurea di . . . anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni (3);

i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;

l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni . . . . .

Data . . . .

Firma (6)
. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(2) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Il relativo attestato dovrà essere allegato alla domanda.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(11084)

MINISTERO DEL TESORO

Modifica del diario delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, bandito con decreto ministeriale 5 febbraio 1973 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 28 maggio 1973, già fissate per i giorni 27 e 28 settembre 1973 nelle sedi di Bologna e di Milano, sono rinviate ai giorni 20 e 21 novembre 1973.

Restano invariate le citate sedi di Bologna e di Milano presso cui dovranno presentarsi i candidati per lo svolgimento delle prove di esame nonchè l'orario di inizio delle prove stesse (decreto ministeriale 15 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1973, registro n. 31, foglio n. 76).

(11200)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1973, n. **26.**

Norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

(*Richiesta di referendum*)

Art. 1.

Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali, ovvero singole disposizioni in esse contenute.

Non è ammesso il referendum popolare per l'abrogazione di disposizioni dello statuto e di leggi tributarie e di bilancio; non è ammesso inoltre per le leggi in materia di urbanistica approvate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno ventimila cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale lombardo, o tre consigli provinciali o cinquanta consigli comunali, o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione Lombardia.

La richiesta di referendum non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della legge oggetto di referendum.

Art. 2.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla giunta regionale. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la seguente formula: « Volete che sia abrogata... », seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.

Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole disposizioni di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli, ed eventualmente anche del comma o dei commi, sui quali il referendum è richiesto.

In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi articoli 4, 5, 8, 13 e 16.

La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 3.

La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui all'art. 2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario di detto comune, ovvero dal segretario dell'amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi da rilasciarsi dal sindaco del comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 4.

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno tre promotori designati ai sensi del precedente art. 2.

Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della richiesta, della sua data e del deposito dei documenti. Nello stesso verbale è altresì indicato, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte.

Art. 5.

Qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della richiesta ai sensi del successivo art. 8, le spese per i moduli di cui allo art. 2 e quelle sostenute per l'autenticazione del minimo delle firme, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, sono a carico della Regione.

Per ottenere il rimborso di tali spese i presentatori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. Tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiseta del referendum.

Art. 6.

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli, e deve contenere l'indicazione precisa della legge o delle singole disposizioni di cui si propone l'abrogazione.

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciail o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione della amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli Enti richiesti dall'art. 1, quarto comma.

La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi articoli 8, 13, 16 e 18.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera all'unanimità sull'ammissibilità della richiesta stessa, con riferimento all'osservanza di quanto disposto dagli articoli 1, primo, secondo e quarto comma; 2, ultimo comma; 6; 8, quinto comma e 20 della presente legge.

Qualora manchi l'unanimità, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Le delibere dichiarative dell'inammissibilità delle richieste a' sensi dei precedenti commi devono essere comunicate entro sette giorni al Presidente della giunta e pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 8.

Ritenuta l'ammissibilità della richiesta a norma dell'art. 7 della presente legge l'Ufficio di Presidenza procede alle operazioni di verifica e di computo delle firme. Le operazioni devono compiersi entro venti giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 7. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

Alle operazioni di cui al precedente comma possono assistere, su loro richiesta, i promotori del referendum o loro rappresentanti.

Qualora la documentazione di cui all'art. 3 ultimo comma risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi i termini di cui al comma seguente decorrono dal giorno dell'avvenuta sanatoria o da quello di scadenza del termine stesso.

Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica e di computo delle firme l'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione dà atto formalmente della ammissibilità o dell'inammissibilità della richiesta di referendum. La deliberazione è comunicata, entro sette giorni, al Presidente della giunta regionale ed è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Non può essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sulla medesima legge o disposizioni di legge, se non sia decorso almeno un anno dalla pubblicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Tale preclusione non sussiste nel caso di inammissibilità dichiarata ai sensi del quarto comma dell'art. 1.

Art. 9.

Il referendum abrogativo viene effettuato due volte all'anno in una domenica del mese di aprile e di ottobre.

Esso è indetto con decreto del Presidente della giunta da emanarsi entro il 28 febbraio per il referendum da effettuarsi nel mese di aprile e entro il 31 agosto per quello da effettuarsi nel mese di ottobre. Il decreto dovrà indicare la data ai sensi del primo comma.

Al referendum da tenersi nel mese di aprile saranno ammesse tutte le richieste trasmesse dall'Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della giunta regionale, fino al 31 gennaio; al referendum da tenersi nel mese di ottobre saranno ammesse tutte le richieste pervenute fino al 31 luglio.

Art. 10.

Non può essere effettuato il referendum nell'anno di cessazione della legislatura. Le richieste presentate in tale periodo verranno iscritte alla prima tornata successiva all'elezione del Consiglio regionale.

Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale. Il referendum sospeso avrà luogo nell'ultima domenica del mese di aprile o di ottobre immediatamente successivo all'insediamento del nuovo Consiglio; purchè tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolgerà nell'ultima domenica rispettivamente del successivo mese di ottobre o di aprile.

CAPO II

(*Svolgimento del referendum*)

Art. 11.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo e la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. La ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinate dalle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 12.

I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Art. 13.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonchè alle operazioni degli uffici provinciali, e dell'ufficio centrale per il referendum di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 14.

Le schede per il referendum sono fornite dalla giunta regionale; devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore e devono possedere le caratteristiche di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'art. 2 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Nel caso previsto dal precedente comma, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste di referendum.

Art. 15.

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 16.

Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciali, all'ufficio centrale per il referendum di cui al successivo articolo 17, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 17.

Presso la corte d'appello di Milano, è costituito l'ufficio centrale per il referendum popolare della Lombardia. Esso è composto da una Sezione della corte d'appello, designata dal presidente della corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.

L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal presidente della corte d'appello, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte medesima.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al commissario del Governo.

L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 18.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli Uffici provinciali o all'Ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 19.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma dell'art. 17, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 20.

Qualora i risultati del referendum siano contrari all'abrogazione, la richiesta di referendum abrogativo della medesima legge o di singole disposizioni di essa non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel « Bollettino Ufficiale ».

Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, la norma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 21.

Se, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

TITOLO II

REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 22.

Possono essere sottoposti a referendum abrogatitvo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi deliberati dal Consiglio regionale, esclusi quelli indicati dal successivo art. 23.

La richiesta e lo svolgimento del referendum sugli atti di cui al precedente comma sono disciplinati dalle norme contenute nel titolo I della presente legge.

Art. 23.

Non è ammesso referendum per l'abrogazione di atti amministrativi emanati dal Consiglio regionale relativi a:

a) tributaria e di bilancio;

b) approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

c) deliberazioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

d) nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale;

e) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

f) designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione;

g) riesame degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;

h) designazione, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

i) formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione.

Art. 24.

Non è ammesso il referendum per l'abrogazione del regolamento del Consiglio regionale e dei regolamenti interni per il funzionamento degli organi regionali, nonché di norme regolamentari esecutive di norme legislative, se la richiesta di referendum non riguarda anche queste ultime.

TITOLO III

REFERENDUM CONSUNTIVI

Art. 25.

Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua spettanza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

La deliberazione del Consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e le popolazioni interessate.

Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare o della proposta di legge, di cui ai commi precedenti, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La data di effettuazione è fissata a norma del precedente art. 9, secondo comma.

Art. 26.

Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque sullo spazio in cui essa è contenuta.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colori diversi.

Nel caso previsto dal precedente comma, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine che indice il referendum.

Art. 27.

Il presidente della corte d'appello di Milano, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della corte che assuma le funzioni di « Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo ».

I verbali di scrutinio e i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'ufficio centrale per il referendum dagli uffici di sezione dei comuni interessati.

L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, e comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal presidente della corte di appello.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte stessa.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte di appello, unitamente ai verbali ed agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 28.

Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 29.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 30.

Il Presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 27, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, nonché quelle previste dal precedente art. 5, fanno carico alla Regione.

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza della presente legge, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 luglio 1973

BASSETTI

TABELLA *A*

(Scheda di votazione per il referendum abrogativo di leggi previsto dall'art. 63 dello statuto della regione Lombardia)

REFERENDUM POPOLARE

per . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Volete che sia abrogata . . . .

. . . .

TABELLA *B*

(Retro della scheda di cui alla tabella *A*)

REFERENDUM POPOLARE

. . . .
(data)

Provincia di . . . .

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

. . . .

(10950)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1973, n. 27.

Protrazione della durata dell'esercizio finanziario regionale 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'8 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'esercizio 1972 è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio regionale 1972 e per apportare al bilancio medesimo le ulteriori variazioni eventualmente necessarie.

Art. 2.

In conseguenza della protrazione dell'esercizio finanziario regionale 1972, restano prorogati i termini per gli adempimenti di chiusura e di rendiconto della gestione, così come quelli di tutte le operazioni correlate alla gestione del bilancio regionale 1972.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 agosto 1973

p. *Il presidente*: TACCONI

(10951)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.